SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Servizio Polizia Amministrativa - Codice Servizio 02.03
Tel. 0121 361326 - Fax. 0121 361347
polizia.amministrativa@comune.pinerolo.to.it
Codice estensore MB

OGGETTO: spettacoli in pubblici esercizi

Per la realizzazione di un pubblico spettacolo la normativa vigente prevede due tipologie di licenze:

1. **licenza di agibilità** del locale disciplinata dall'art. **80 TULPS** (dove per locale rientrano anche gli spazi all'aperto occasionalmente utilizzati per svolgere pubblici spettacoli);
2. **licenza di esercizio** art. **68 TULPS e art. 69 TULPS** relativa ai piccoli trattenimenti e spettacoli viaggianti. Per spettacoli che iniziano e si concludono entro le ore 24.00 del giorno di inizio e con una capienza inferiore alle 200 persone, la licenza è sostituita da una SCIA. Si badi che la licenza di esercizio è sostituita da una SCIA, **non anche la licenza di agibilità** che dovrà comunque essere rilasciata sulla base del progetto e verbale di sopralluogo del tecnico incaricato dall'organizzatore.

Il procedimento per il rilascio della licenza di cui al punto 1 varia a seconda della capienza dell'evento art. 141 R.D. 635/1940. Se la capienza è superiore alle 200 persone è necessario l'intervento di un'apposita commissione (Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico spettacolo) che svolgerà le verifiche disxddffggb sicurezza del locale; se la capienza è inferiore alle 200 persone le verifiche della commissione sono sostituite dalla relazione di un tecnico (geometra, perito industriale, architetto o ingegnere). Nell'ottica della semplificazione l'amministrazione scrivente per i locali ed eventi al di sotto delle 200 persone ha sempre unificato in un unico provvedimento la licenza di cui all'art. 80 TULPS e la licenza di esercizio art. 68/69 TULPS.

Nel 2012 il legislatore ha abrogato l'art. 124 del R.D. 635/1940 il quale assoggettava alla licenza di Pubblica Sicurezza gli spettacoli di qualsiasi specie che si tenevano nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

Ne consegue che non è più necessario ottenere licenza di pubblica sicurezza per i **piccoli** trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi.

Il ministero dell'Interno ha chiarito che per **piccolo trattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l'esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti in un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande**. Inoltre:

- nel locale o all'esterno **non devono riscontrarsi spazi specificamente allestiti** per lo svolgimento di attività di spettacolo e/o balli destinati agli avventori (es. spostamento dei tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane, ecc.);
- l'**attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione** di alimenti e bevande;
- che l'**ingresso del pubblico sia libero e gratuito**, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
- che **non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale** e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;

		LICENZA di AGIBILITA' ART. 80 TULPS	LICENZA di ESERCIZIO ART. 68/69 TULPS
1	**Attività di accompagnamento** musica di sottofondo ed accompagnamento mediante filodiffusione senza la presenza di appositi soggetti quali intrattenitori, DJ e similari, le cui emissioni sonore consentano la normale conversazione tra i clienti; sia all'interno sia nei dehors	NO	NO
2	**Piccoli trattenimenti** Esecuzioni musicali dal vivo con o senza cantanti senza strumenti di amplificazione sonora ed impianti elettrici provvisori, piano ber, piccoli spettacoli di arte varia (comicità, magia, ecc.) sia all'interno sia nei dehors. Condizioni: A) l'assetto del locale non deve subire modifiche rispetto all'ordinaria disposizione degli arredi; B) non dovrà essere organizzata o favorita attività di ballo dei clienti; C) non si dovranno far pagare maggiorazioni o biglietti di ingresso; D) l'attività di intrattenimento non deve essere pubblicizzata;	NO	NO
3	**Trattenimenti** Musica, ballo, concerti, Karaoke, DJ set, ed in genere ogni tipo di concerto la cui musica sia diffusa con amplificatori del suono, in cui il pubblico partecipa attivamente (ballo) o passivamente (assistere ad uno spettacolo), ovvero attività con istallazione di palchi, pedane, carichi sospesi, impianti elettrici provvisori; sia all'interno sia nei de hors, sia su area pubblica. **1) Sotto le 200 persone;** **2) Che si concludono entro le ore 24:00 del giorno di inizio;**	SI (1) esame progetto (2) sopralluogo di verifica SVOLTI DA PROFESSIONISTA ABILITATO	SCIA
4	**Trattenimenti** Musica, ballo, concerti, Karaoke, DJ set, ed in genere ogni tipo di concerto la cui musica sia diffusa con amplificatori del suono, in cui il pubblico partecipa attivamente (ballo) o passivamente (assistere ad uno spettacolo), ovvero attività con istallazione di palchi, pedane, carichi sospesi, impianti elettrici provvisori; sia all'interno sia nei dehors, sia su area pubblica. **Sotto le 200 persone;**	SI (1) esame progetto (2) sopralluogo di verifica SVOLTI DA PROFESSIONISTA ABILITATO	SI
5	**Trattenimenti** Musica, ballo, concerti, Karaoke, DJ set, ed in genere ogni tipo di concerto la cui musica sia diffusa con amplificatori del suono, in cui il pubblico partecipa attivamente (ballo) o passivamente (assistere ad uno spettacolo),	SI (1) se attività svolta all'APERTO e NON sono presenti strutture per lo stazionamento del pubblico (sedute, recinzioni, transennamenti continui)	SI

	ovvero attività con istallazione di palchi, pedane, carichi sospesi, impianti elettrici provvisori; sia all'interno sia nei dehors, sia su area pubblica. **Sopra le 200 persone;**	Esame progetto e sopralluogo di verifica SVOLTI DA PROFESSIONISTA ABILITATO	
6	**Trattenimenti** Musica, ballo, concerti, Karaoke, DJ set, ed in genere ogni tipo di concerto la cui musica sia diffusa con amplificatori del suono, in cui il pubblico partecipa attivamente (ballo) o passivamente (assistere ad uno spettacolo), ovvero attività con istallazione di palchi, pedane, carichi sospesi, impianti elettrici provvisori; sia all'interno sia nei dehors, sia su area pubblica. **Sopra le 200 persone;**	SI (1) attività svolta all'interno di un locale ovvero all'aperto con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (sedute, recinzioni, transennamenti continui) (2) ovvero in casi di grandi eventi la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione. Esame progetto e sopralluogo di verifica COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI PUBBLICI SPETTACOLI	SI

CIRCOLARI MINISTERO INTERNI

Nel caso in cui non si ricada nella nozione di piccolo trattenimento svolto all'interno del locale si dovrà procedere alla richiesta della licenza di esercizio unitamente a tutta la documentazione tecnica necessaria a verificare la sicurezza del luogo. Proprio nella redazione descrittiva dell'evento il professionista incaricato dovrà riferirsi oltre alla normativa vigente (es. D.M. 19/08/96) anche alle tre circolari del Ministero dell'Interno del 2017:

1) circolare del 07/06/2017 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli;
2) circolare del 19/06/2017 a firma del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Bruno Frattasi;
3) circolare 28/07/2017 a firma del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno Mario Morcone;

Come detto trattasi di Circolari e quindi di raccomandazioni, come tali prive del requisito di immediata cogenza e monolitica applicazione. Le stesse sono state adottate al fine di modulare le misure di sicurezza a seconda della tipologia concreta di evento che può variare dal grande concerto di una pop star al concertino di un piccolo gruppo musicale. Come affermato nelle stesse non si tratta di un corpus unico di misure da applicare tutte insieme ed indifferentemente per ogni tipo di manifestazione; bensì trattasi di indicazioni che impongono all'organizzatore, per il tramite dei professionisti incaricati, di porre l'attenzione sui punti nevralgici delle proprie manifestazioni. Detti punti debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo di enucleare le misure che ineludibilmente vengono richieste dalla tipologia di evento c.d. analisi selettiva e di definire le relative modalità applicative c.d. analisi adattiva.

Le stesse richiedono quindi un vaglio critico ad opera degli organizzatori di eventi che ben possono discostarsi dalle prescrizioni delle circolari (non da quelle della normativa) purché vi sia un'adeguata motivazione sul perché si reputi non necessario seguire le raccomandazioni impartite dal ministero.

Sarà dunque compito dell'amministrazione scrivente valutare la ragionevolezza o meno delle motivazioni che hanno portato l'organizzatore a discostarsi dalle indicazioni di cui trattasi.